

COMUNE DI R E V E L L O

PROVINCIA DI C U N E O

REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA COMUNALE

CAPO I

SCARICHI DOMESTICI E METEORICI

Art. 1.

Allacciamenti alla pubblica fognatura

Tutte le acque di scarico (bagni, acquai, lavatrici, WC, latrine) ed in genere tutte le acque di rifiuto bianche o nere, comprese quelle pluviali provenienti da edifici di qualsiasi specie adiacenti, anche solo in parte, una via o spazio pubblico percorso da un collettore di fognatura, debbono venir scaricate, salvo le eccezioni di cui agli articoli 3 e 4, nel collettore stesso.

L'esistenza di un condotto della rete di fognatura in fregio agli immobili posti fino ad una distanza massima di ml. 50, implica il divieto di effettuare immissioni di acque reflue in qualsiasi altra canalizzazione nel suolo, sottosuolo e acque superficiali.

Il Comune stabilirà di volta in volta, eventuali modifiche in deroga alla distanza massima stabilita di 50 metri.

Art. 2.

Definizioni

Nel presente regolamento si intendono per *acque nere* quelle provenienti da apparecchiature sanitarie di case, alberghi, uffici, industrie, ecc., per *acque bianche* esclusivamente quelle di pioggia provenienti da edifici, cortili, terrazze, terreni coltivati od incolti.

Acque bianche esterne di uno stabile sono quelle provenienti dalle falde dei tetti inclinati verso strade; per *acque interne* s'intendono tutte le altre sia bianche che nere.

Per *fognature* si intendono i condotti o collettori comunque destinati ad accogliere acque bianche o nere, mentre i condotti stradali denominati tombini, le caditoie stradali e canali in sede sistemati sono destinati ad accogliere soltanto acque bianche.

Canalizzazione interna di un edificio indica la parte della canalizzazione orizzontale di una casa che riceve le acque all'interno del suolo di proprietà, le acque reflue e degli altri drenaggi all'interno delle mura dell'edificio da convogliare alla canalizzazione esterna (privata). Convenzionalmente termina col pozzetto d'ispezione finale in fregio alle facciate degli stabili prospicienti la pubblica via.

Canalizzazioni esterne di un edificio si intendono le opere necessarie per l'allacciamento del collettore pubblico (stradale) dal pozzetto d'ispezione in fregio alle facciate degli stabili prospicienti le pubbliche vie sino al collettore stradale.

Insediamiento civile indica uno o più edifici o installazioni collegative fra di loro in una area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazioni di servizi ovvero ad ogni altra attività, anche compresa fra quelle di cui al successivo capoverso, che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

Le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Cod. Civile sono considerate insediamenti civili.

Insediamiento produttivo indica uno o più edifici od installazioni collegate fra loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgono prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni.

Notifica dell'obbligo di allacciamento

Art. 3.
Smaltimenti provvisori delle acque nere depurate

Qualora sia constatata l'impossibilità di scaricare regolarmente nella rete di fognatura o l'Amministrazione ritenga il condotto di fognatura stradale fronteggiante l'immobile inadatto dal punto di vista idraulico a ricevere le acque di rifiuto o parte di esse, l'Amministrazione stessa potrà, in via del tutto precaria, consentire l'uso di sistemi speciali di scarico, quali canali pubblici o privati, dispersioni nel terreno mediante sub-irrigazione, pozzi assorbenti, percolazione mediante sub-irrigazione drenata, previa efficacia depurazione, pozzi neri stagni (il tutto in conformità alle norme di legge contemplate nell'allegato 5 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche « Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento »).

Non appena vengano a mancare i motivi della precarietà, l'autorità comunale si riserva la facoltà di far modificare in qualsiasi momento, ove lo ritenga opportuno, le modalità di effettuazione dello scarico.

Art. 4.
Smaltimenti provvisori delle acque meteoriche

In tutti i casi in cui non sia possibile collegare alla pubblica fognatura gli scarichi delle acque meteoriche, l'autorità comunale consentirà che vengano disperse in terreno idoneo, fatti salvi gli eventuali interessi di terzi.

Art. 5.
Revoca degli scarichi provvisori

Non appena vengano costruiti i collettori stradali, gli scarichi provvisori dovranno essere eliminati a norma di quanto previsto dall'art. 1, entro i termini stabiliti dall'Autorità comunale.

Art. 6.
Notifica dell'obbligo di allacciamento

L'Autorità comunale deve notificare ai proprietari degli edifici l'obbligo di allacciamento previsto dall'art. 1, salva la possibilità da parte degli interessati di giustificare la validità del sistema di smaltimento in atto che, se riconosciuto idoneo o difficilmente modificabile a giudizio insindacabile dell'ufficio tecnico comunale, potrà essere mantenuto in atto.

Art. 7.
Allacciamenti parziali

Nel caso in cui non sia possibile allacciare l'intero stabile al canale di fognatura, il Comune potrà permettere che l'allacciamento sia limitato ad una parte soltanto dell'immobile stesso, consentendo, per il resto, l'uso provvisorio di scarichi di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, finché l'allacciamento sia reso possibile per intero.

Le disposizioni del comma precedente saranno comunque applicate con i criteri della massima restrizione e soltanto nei casi in cui si constati la materiale impossibilità di attuare gli allacciamenti.

Art. 8.
Allacciamenti dotati di impianti meccanici di sollevamento

Quando sia constatata l'impossibilità di immettere gli scarichi privati regolarmente per gravità nella fognatura comunale, il Comune potrà, su richiesta dell'interessato, autorizzare l'installazione di impianti meccanici di elevazione con condutture perfettamente impermeabili, allo scopo di immettere le acque reflue nei collettori medesimi.

Il privato dovrà presentare all'uopo idonea documentazione con indicazione del tipo e portata della pompa, quota e sezione quotata, ecc.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

Allegato II

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'attività delle associazioni di promozione sociale, in modo da garantire la loro autonomia e la loro indipendenza, e di assicurare la loro trasparenza e la loro accountability.

Art. 10

Allegato alla legge di riforma del 1997

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'attività delle associazioni di promozione sociale, in modo da garantire la loro autonomia e la loro indipendenza, e di assicurare la loro trasparenza e la loro accountability.

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'attività delle associazioni di promozione sociale, in modo da garantire la loro autonomia e la loro indipendenza, e di assicurare la loro trasparenza e la loro accountability.

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'attività delle associazioni di promozione sociale, in modo da garantire la loro autonomia e la loro indipendenza, e di assicurare la loro trasparenza e la loro accountability.

Art. 11

Allegato alla legge di riforma del 1997

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'attività delle associazioni di promozione sociale, in modo da garantire la loro autonomia e la loro indipendenza, e di assicurare la loro trasparenza e la loro accountability.

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'attività delle associazioni di promozione sociale, in modo da garantire la loro autonomia e la loro indipendenza, e di assicurare la loro trasparenza e la loro accountability.

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'attività delle associazioni di promozione sociale, in modo da garantire la loro autonomia e la loro indipendenza, e di assicurare la loro trasparenza e la loro accountability.

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'attività delle associazioni di promozione sociale, in modo da garantire la loro autonomia e la loro indipendenza, e di assicurare la loro trasparenza e la loro accountability.

Art. 12

Allegato alla legge di riforma del 1997

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'attività delle associazioni di promozione sociale, in modo da garantire la loro autonomia e la loro indipendenza, e di assicurare la loro trasparenza e la loro accountability.

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'attività delle associazioni di promozione sociale, in modo da garantire la loro autonomia e la loro indipendenza, e di assicurare la loro trasparenza e la loro accountability.

Art. 13

Allegato alla legge di riforma del 1997

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'attività delle associazioni di promozione sociale, in modo da garantire la loro autonomia e la loro indipendenza, e di assicurare la loro trasparenza e la loro accountability.

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'attività delle associazioni di promozione sociale, in modo da garantire la loro autonomia e la loro indipendenza, e di assicurare la loro trasparenza e la loro accountability.

Allacciamenti multipli

E' pure ammesso che due o più fabbricati siano allacciati in unico punto nella rete urbana, sempreché ne sia fatta specifica domanda documentata al Comune e l'ufficio tecnico comunale, previa verifica del progetto, ne dia la relativa autorizzazione.

Art. 10.

Allacciamenti alla fognatura di fabbricati preesistenti

I proprietari degli stabili preesistenti alla fognatura devono provvedere, a loro cura e spese, entro il termine prestabilito di anni uno dalla data della notifica di allacciamento, alla eliminazione di eventuali pozzi neri, fosse settiche esistenti o altri sistemi di trattamento e, nello stesso tempo, all'allacciamento della canalizzazione interna alla fognatura stradale ed alla sua sistemazione ai sensi del presente regolamento.

Nel caso in cui siano presenti reti di acque bianche e nere interne alla proprietà privata, queste saranno allacciate, previa verifica della loro idoneità da parte dell'ufficio tecnico comunale.

Il Comune può imporre un tempo più breve quando, per il cattivo stato dei pozzi neri, delle fosse settiche, ecc., oppure per altre ragioni igieniche, lo giudicasse necessario.

Art. 11.

Allacciamenti in sede stradale

Nessuno, all'infuori del Comune, può manomettere il suolo pubblico e le condotte sotterranee.

Pertanto i lavori per gli allacciamenti nella sede stradale e relativo marciapiede debbono essere eseguiti direttamente dall'Amministrazione comunale previa formale domanda da parte degli interessati ed il versamento dei contributi prestabiliti a copertura delle relative spese.

In casi speciali e motivati, il privato potrà essere autorizzato ad eseguire direttamente i lavori per l'allacciamento anche in suolo pubblico, sotto la diretta sorveglianza del Comune, o tramite Ditta specializzata, scelta tra quelle di fiducia indicate dal Comune.

L'allacciamento dovrà essere sempre realizzato secondo le disposizioni che allo scopo saranno impartite dall'ufficio tecnico comunale.

Art. 12.

Modificazione agli allacciamenti

Qualora per fatto del proprietario si dovessero introdurre modificazioni agli scarichi esistenti, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune con spesa a carico degli interessati.

Per il ricupero delle spese sostenute si applicherà il T.U. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 13.

Riparazioni di tubazioni per gli allacciamenti

Tutte le riparazioni, o più in generale gli interventi necessari per garantire il buon funzionamento degli allacciamenti ai collettori stradali, debbono essere sempre eseguite dal Comune, di propria iniziativa o su domanda degli interessati.

Qualora durante le operazioni di riparazione si constataessero rotture od ingombri cagionati da manomissioni, trascuratezza o trasgressione ai regolamenti da parte degli utenti o di terzi, tutte le spese occorrenti per la rimessa del manufatto allo stato primitivo, nonché i compensi per le visite tecniche, saranno a carico del proprietario dello stabile ovvero di chiunque altro abbia provocato il danno.

Liquidazione e pagamento delle riparazioni a carico degli utenti

Il proprietario dello stabile, prima che le opere siano iniziate, dovrà versare al Comune, a titolo di anticipo, la somma pari al 50% del preventivo di spesa richiesta, salva la liquidazione finale di cui di seguito.

La liquidazione delle spese e compensi di visita, nel caso in cui siano a carico del proprietario a termine dell'articolo precedente, verrà fatta dall'ufficio comunale con l'intervento dell'interessato ove questi ne faccia richiesta in tempo utile.

La liquidazione verrà notificata per iscritto all'interessato che, entro il perentorio termine di giorni 15 dalla notifica, potrà far pervenire per iscritto al Comune le sue osservazioni ed eccezioni.

Trascorso il termine senza che siano venute osservazioni ed eccezioni, la liquidazione diventerà definitiva e sarà proceduto a termini del T.U. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 15.

Proprietà delle tubazioni

Tutti i manufatti fognali, collegati in sede di marciapiede e stradale, rimarranno di proprietà dell'Amministrazione comunale, anche se costruiti da privati.

Art. 16.

Prescrizioni tecniche e costruttive

I manufatti e le condotte per gli allacciamenti degli scarichi dovranno assicurare la perfetta osservanza delle norme vigenti al momento della concessione dell'autorizzazione all'allacciamento.

Le immissioni nelle condotte stradali debbono essere fatte tramite gli imbocchi già predisposti sulle condotte medesime a cura del Comune.

In caso contrario l'immissione deve essere eseguita con l'impiego di pezzi speciali come verrà prescritto dall'ufficio tecnico comunale.

Per ogni scarico di acque bianche, nere o miste, deve essere previsto un allacciamento separato con relativi pozzetti d'ispezione, salvo i casi speciali autorizzati dal Comune.

Tali pozzetti, onde evitare interferenze con gli altri servizi sotterranei, non devono mai distare oltre 50 cm. dalla facciata e la tubazione per l'allacciamento deve scendere verticalmente in corrispondenza del pozzetto d'ispezione, a profondità sufficiente per sottopassare tutti gli altri servizi.

Art. 17.

Anticipazione delle opere di allacciamento

Nel caso di soppressione di una tombinatura stradale o della sua trasformazione in canale di fognatura o nel caso di sistemazione di una strada, il Comune provvederà alla esecuzione immediata delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino o il rifacimento degli scarichi privati, secondo le prescrizioni dei regolamenti vigenti.

A richiesta del Comune, i proprietari dovranno fornire le indicazioni relative a tutti gli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie a predisporre scarichi nuovi in relazione alla futura canalizzazione interna degli stabili.

Il rifiuto o l'omissione di fornire le indicazioni di cui sopra, sarà perseguito con la pena prevista dal presente regolamento ed il Comune avrà la facoltà di provvedere d'ufficio alle opere di allacciamento degli scarichi, con conseguente addebito delle spese che il Comune incontrerà a causa della mancanza di dette indicazioni.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

Ventilazione dei collettori fogna

È prescritto, in caso di necessità, il prolungamento delle colonne verticali di scarico delle acque nere, oltre il tetto, con l'intento di assicurare nel dovuto modo lo scopo di aerazione e di ventilazione della rete di fogna urbana.

Art. 19.

Preclusione di immissioni nella pubblica fogna

Nell'ipotesi della costruzione di nuovi collettori pubblici stradali o della loro sostituzione, i proprietari di terreni interessati saranno invitati a fornire ogni utile indicazione circa i futuri allacciamenti, al fine di consentire all'Amministrazione comunale di predisporre tutti gli interventi che saranno ritenuti necessari sui collettori stradali medesimi. Qualora l'Amministrazione comunale decidesse di costruire, contemporaneamente, la colonna stradale, anche gli allacciamenti per i fabbricati esistenti o per quelli di cui è prevista l'attuale edificazione, al fine di evitare ulteriori manomissioni della sede stradale, gli interessati dovranno sostenere le relative spese.

Art. 20.

Allacciamenti provvisori

L'Amministrazione comunale può autorizzare allacciamenti provvisori a servizio di cantieri per la costruzione di nuovi edifici. Laddove possibile, si dispongono allacciamenti utilizzabili poi in via definitiva per i costruttori edilizi.

Art. 21.

Doccioni di facciata

I doccioni delle fronti delle case verso la pubblica via possono essere allacciati direttamente alla pubblica fogna senza sbocchi, l'installazione diretta costituisce una buona tecnica ventilazione alla fogna. Il sistema al quale è prescritto quando al di sopra della gronda vi siano abitazioni o tenervi necessarii. I doccioni dovranno essere di sezione sufficiente ma di diametro interno non superiore a cm. 12, ed il loro numero non inferiore ad uno per ogni m. 2 di tetto misto. In presenza di particolari casi particolari. L'Ufficio incaricato in questi doccioni qualsiasi sezione all'interno dell'acqua piovana provvedimento dal tetto.

Art. 22.

Inesistenza

Fermo quanto disposto dal regolamento edilizio vigente, gli scarti di cui al precedente articolo non devono essere dalla linea di confine con la proprietà comunale né più al di sotto del piano stradale e fino alla profondità di m. 1,50. Partenza dovranno essere insondabili nel tratto per un'altezza minima di m. 2 dal piano di calpestio del marciapiede, salvo casi particolari. Nelle case preesistenti alla formazione del regolamento, ove necessario, dovrà essere eseguita la muratura dei proprietari, contemporaneamente all'istituzione della fogna. Qualora i proprietari non aderissero in tempo utile, l'opera verrà eseguita d'ufficio dall'Amministrazione comunale, sempre a spese dei proprietari stessi, che sarà tenuto al rimborso in base alla liquidazione che verrà fatta dall'Ufficio tecnico comunale, secondo le norme di cui al T. 14 aprile 1929.

Art. 18.
Ventilazione dei collettori fognali

E' prescritto, in caso di necessità, il prolungamento delle colonne verticali di scarico delle acque nere, oltre il tetto, con l'eventuale riduzione dei diametri allo scopo di assicurare un'efficace ventilazione della rete di fognatura urbana.

Art. 19.
Predisposizione di imbocchi nella pubblica fognatura

Nell'imminenza della costruzione di nuovi collettori pubblici stradali o della loro sostituzione, i proprietari di terreni interessati saranno invitati a fornire ogni utile indicazione circa i futuri allacciamenti, al fine di consentire all'Amministrazione comunale di predisporre tutti gli innesti che saranno ritenuti necessari sui collettori stradali medesimi.

Qualora l'Amministrazione comunale decidesse di costruire, contemporaneamente al collettore stradale, anche gli allacciamenti per i fabbricati esistenti o per quelli di cui è prevista l'imminente edificazione, al fine di evitare ulteriori manomissioni della sede stradale, gli interessati dovranno sostenere le relative spese.

Art. 20.
Allacciamenti provvisori

L'Amministrazione comunale può permettere allacciamenti provvisori a servizio di cantieri per la costruzione di nuovi edifici.

Laddove possibile, si impongono allacciamenti utilizzabili poi in via definitiva per i costruendi edifici.

Art. 21.
Doccioni di facciata

I doccioni delle fronti delle case verso la pubblica via possono essere allacciati direttamente alla pubblica fognatura senza sifone; l'immissione diretta costituisce una benefica ventilazione alla fognatura.

Il sifone al piede è prescritto quando al di sopra della grondaia vi siano abitazioni o terrazzi accessibili.

I doccioni dovranno essere di sezione sufficiente ma di diametro interno non superiore a cm. 12, ed il loro numero non inferiore ad uno per ogni50..... mq. di tetto, misurato in proiezione orizzontale, salvo casi preesistenti.

E' vietato introdurre in questi doccioni qualsiasi scarico all'infuori dell'acqua piovana proveniente dal tetto.

Art. 22.
Incassatura

Fermo quanto disposto dal regolamento edilizio vigente, gli scarichi di cui al precedente articolo non devono sporgere dalla linea di confine con la proprietà comunale neppure al di sotto del piano stradale e fino alla profondità di m. 1,50. Pertanto dovranno essere incassati nel muro per un'altezza minima di m. 3 dal piano di calpestio del marciapiede, salvo casi particolari.

Nelle case preesistenti alla fognatura, tale incassatura, ove necessari, dovrà essere eseguita a cura e spese del proprietario contemporaneamente all'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura stradale.

Quando il proprietario non adempie in tempo utile, l'opera verrà eseguita d'ufficio dall'Amministrazione comunale, sempre a spese del proprietario stesso, che sarà tenuto al rimborso in base alla liquidazione che verrà fatta dall'ufficio tecnico comunale, secondo le norme di cui al T.U. 14 aprile 1910, n. 639.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

Disposizione a disassimilazione

Il Comune, nel caso di acquisto di terreni, deve, prima di procedere all'acquisto, accertare che i terreni non sono sottoposti a vincoli di legge, in particolare a vincoli di tutela del paesaggio, e che non sono destinati a essere espropriati per pubblica utilità.

Art. 24.

Acque meteoriche interne

Il Comune deve, prima di procedere all'acquisto di terreni, accertare che i terreni non sono sottoposti a vincoli di legge, in particolare a vincoli di tutela del paesaggio, e che non sono destinati a essere espropriati per pubblica utilità.

Art. 25.

Scarichi vietati

È vietato scaricare nei terreni sottoposti a vincoli di tutela del paesaggio, in particolare a vincoli di tutela del paesaggio, rifiuti solidi, liquidi o gassosi, o sostanze nocive, o sostanze infiammabili, o sostanze esplosive, o sostanze radioattive, o sostanze pericolose per la salute umana, o sostanze pericolose per l'ambiente.

Art. 26.

Strade private

Il Comune deve, prima di procedere all'acquisto di terreni, accertare che i terreni non sono sottoposti a vincoli di legge, in particolare a vincoli di tutela del paesaggio, e che non sono destinati a essere espropriati per pubblica utilità.

Art. 27.

Scarichi di acque meteoriche provenienti da giardini e terreni in genere non asfaltati

Tali scarichi dovranno essere in linea di principio sopportati in acque superficiali e non in fognaie.

Art. 23.

Sgrassatura e disoleatura

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre l'impiego di apparecchiature o manufatti idonei a trattenere sostanze grasse ed oleose prima dello scarico nella pubblica fognatura, per utenze speciali quali grandi cucine, stazioni di lavaggio ed officine.

Art. 24.

Acque meteoriche interne

Nelle condotte orizzontali delle acque piovane interne potranno essere immessi gli scarichi dei bagni e degli acquai solo quando esse siano costituite in tubi idonei, od allacciate direttamente alla canalizzazione principale, senza l'interposizione di pozzetti di deposito e quando sopra le grondaie, non vi siano abitazioni o terrazze accessibili.

Art. 25.

Scarichi vietati

E' assolutamente vietato immettere nella fogna acque o liquidi in genere che in qualsiasi modo ne possano danneggiare i manufatti ed anche spazzature, ceneri e corpi solidi.

Il proprietario dello stabile è responsabile verso il Comune dei danni causati dalla trasgressione al presente disposto ed è tenuto al rimborso delle spese di riparazione ai termini degli artt. 12, 13 e 14.

Art. 26.

Strade private

I collettori fognali lungo le strade private devono essere autorizzati qualora sussista la possibilità di collegamento alla pubblica fognatura a cura e spese degli interessati.

Tutti gli allacciamenti devono inoltre rispettare le analoghe norme previste per il collegamento alla fognatura pubblica.

Il Comune può costruire direttamente sia il collettore stradale che gli allacciamenti, qualora gli interessati non vi provvedessero, addebitando agli stessi le relative spese.

Art. 27.

Scarichi di acque meteoriche provenienti da giardini e terreni in genere non asfaltati

Tali scarichi dovranno essere in linea di principio convogliati in acque superficiali e non in fognatura.

Se ciò non risultasse possibile, prima dell'immissione in fognatura si dovrà provvedere al posizionamento di un pozzetto di decantazione separato dalle acque reflue restanti.

PROCEDURE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO

Art. 28.

Domanda

Per ottenere l'autorizzazione di allacciare qualsiasi scarico alla fognatura comunale gli interessati dovranno inoltrare documentata domanda al Sindaco, redatta su appositi moduli predisposti dall'ufficio tecnico comunale.

Nella domanda dovranno essere indicate le presumibili date di inizio e di ultimazione dei lavori relativi alla fognatura interna fino al punto di allaccio.

Art. 29.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda di autorizzazione di cui all'articolo precedente dovrà essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione a firma di un tecnico libero professionista:

- 1) Pianta generale della proprietà, nella scala di almeno 1:500;
- 2) Pianta in scala da 1:100 del piano terreno fabbricato, con l'indicazione della rete di distribuzione sotterranea dalla quale risultino i diametri dei tubi, la loro pendenza, le bocche, i pozzetti di ispezione, i sifoni ed i dettagli relativi alla immissione nella fogna stradale e quant'altro può interessare il regolare funzionamento della condotta;
- 3) Sezioni verticali del fabbricato dalle quali risultino chiaramente indicate le condotte di scarico e quelle di aerazione, i loro percorsi fino al piede del fabbricato e l'immissione nei pozzetti posti alla base delle colonne discendenti;
- 4) Disegni dettagliati in scala non minore di 1:50 per eventuali impianti di sollevamento qualora si rendessero necessari per assicurare l'allontanamento delle acque sia bianche che nere;
- 5) Relazione illustrativa per una completa comprensione del progetto e che faccia riferimento ai disegni di cui ai numeri precedenti; in detta relazione verranno fornite (facendone i computi necessari) le indicazioni seguenti:
 - a) area complessiva della proprietà;
 - b) area coperta e sistemata a cortile, area sistemata a giardino;
 - c) numero, superficie e cubatura dei piani, compreso quello terreno ed il sottotetto se abitabile;
 - d) tutti gli elementi necessari per la determinazione dei diritti dovuti alla Amministrazione comunale;
 - e) caratteristiche chimiche, fisiche e batteriologiche degli scarichi;
 - f) la fonte di approvvigionamento idrico.

Art. 30.

Istruttoria della domanda

L'ufficio tecnico comunale curerà l'istruttoria delle singole domande sia sotto il profilo del rispetto delle norme di cui al presente regolamento che di quelle del regolamento edilizio e, acquisito anche il parere dell'autorità sanitaria competente, proporrà, all'Amministrazione comunale il conseguente provvedimento.

L'istruttoria della pratica, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo sanitario, dovrà risultare da apposito parere apposto su ogni singolo allegato alla domanda.

L'eventuale parere contrario o condizionato dovrà essere sufficientemente motivato.

Art. 31.

Autorizzazione

Per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico dovrà essere prodotta la quietanza del tesoriere comunale relativa al versamento dei diritti di allaccio fissati dal Comune.

Nella stessa autorizzazione dovranno essere indicati:

- a) il termine entro cui dovranno essere ultimati i lavori;
- b) le eventuali prescrizioni o condizioni che dovranno essere osservate sia per la costruzione che per la conduzione dello scarico.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

Art. 32.

Fognature interne - Prescrizioni tecniche

Gli edifici con facciate prospicienti cortili o giardini devono essere allacciati mediante un'unica tubazione alla fognatura stradale salvo casi speciali.

Pertanto le diverse colonne verticali di scarico delle acque bianche e nere dovranno venir collegate, tramite reti interne, alla tubazione di uscita dotata di idoneo pozzetto a doppio chiusino per le ispezioni ubicato entro la proprietà privata.

Un'altro pozzetto per le ispezioni sulla tubazione di allacciamento verrà ubicato in sede stradale o in marciapiede.

Ai piedi delle colonne verticali e nei punti di incrocio della rete interna debbono essere sempre previsti idonei pozzetti di ispezione con fondo sagomato per impedire il deposito di materiali.

Le acque piovane debbono essere immesse nella rete interna a valle delle fosse settiche che eventualmente esistessero.

In casi particolari l'Autorità comunale può permettere lo scarico separato delle acque meteoriche in corsi d'acqua o canalizzazioni ad essi confluenti.

Le condotte interne dei fabbricati, eseguite in orizzontale, dovranno essere costituite da tubi in materiale assolutamente impermeabile ed inattaccabile all'azione chimica (corrosione) e meccanica (abrasione) delle acque che le percorrono, assicurare inoltre la perfetta impermeabilità dei vari manufatti levigati internamente.

Nel sotterraneo le tubazioni saranno mantenute possibilmente al di sopra del pavimento; in caso contrario dovranno collocarsi in apposita incassatura di muro o di pavimento facilmente ispezionabile. In casi diversi si potrà sostenere la condotta con appositi tiranti a soffitto o con delle mensole a parete; in ogni caso si metterà un sostegno in ogni giunto.

Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con la rete fognaria dovranno essere muniti di chiusura idraulica a sifone a tenuta stagna.

Le colonne che raccolgono esclusivamente gli scarichi di acquai e bagni potranno avere un unico sifone al piede se sul tetto vi sono terrazze accessibili o finestre di abitazioni.

Negli altri casi il collegamento è diretto.

Le caditoie per la raccolta delle acque meteoriche dai cortili e le pilette per la raccolta delle acque dagli ambienti siti al piano-terra dovranno essere muniti di interruzione idraulica o sifone.

Le caditoie dovranno essere inoltre dotate di vaschette per la trattenuta dei materiali grossolani.

Le tubazioni interne ed il collettore in uscita non dovrebbero avere pendenze inferiori all'1% e diametri superiori a 15 cm. e, dovranno essere eseguite in materiali idonei levigati internamente e con giunti posti in opera con la massima cura.

Qualora il diametro della tubazione in uscita dovesse essere, per ragioni idrauliche, superiore a tale limite, si potrà passare al diametro prefissato di 15 cm. all'uscita del pozzetto di ispezione, tenuto conto che generalmente la tubazione di allacciamento al collettore stradale può essere posta in opera con pendenze superiori a quelle delle canalizzazioni interne.

L'ufficio tecnico comunale potrà richiedere, a proprio insindacabile giudizio, i calcoli idraulici per il dimensionamento delle condutture quando le aree private da servire sono di notevoli dimensioni.

Il Comune potrà autorizzare allacciamenti alla fognatura pubblica anche con diametri superiori al limite predetto qualora se ne dimostri la necessità con idonei calcoli idraulici.

Le canalizzazioni interne devono presentare sempre tracciati rettilinei ed ogni cambiamento di direzione deve essere realizzato con l'interposizione di pozzetti a fondo sagomato di idonee dimensioni per l'esecuzione delle operazioni di pulizia delle condotte.

La ventilazione delle reti interne potrà essere assicurata attraverso le colonne verticali di scarico così come previsto all'art. 18.

Art. 33.

Servitù di fognatura

Quando il proprietario di un fondo non ha la possibilità di scaricare le acque nere e meteoriche nella pubblica fognatura, se non attraverso proprietà altrui, potrà, a norma

MODIFICHE ED AGGIUNTE

di legge, salvo le separate osservazioni, richiedere all'autorità giudiziaria, in caso di mancato accordo, l'istituzione di una servitù di scarico coattivo ai sensi dell'art. 1043 del Codice civile.

Se il fondo servente è dotato di proprie canalizzazioni, il proprietario potrà impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fondo, consentendo l'immissione delle acque nelle proprie canalizzazioni, purché le stesse siano idonee allo scopo (art. 1034 del Codice Civile).

In ogni caso i progetti per l'attraversamento devono essere approvati dal Comune.

Art. 34. Visite tecniche

L'Amministrazione comunale, prima di concedere l'autorizzazione all'uso delle canalizzazioni interne al servizio di nuovi edifici, deve accertare la regolare esecuzione delle opere e la loro conformità al progetto approvato.

Quando l'Amministrazione comunale provvede alla costruzione di nuovi collettori stradali, i proprietari delle aree già servite da canalizzazioni interne debbono presentare domanda scritta al Sindaco, entro 30 giorni dalla ultimazione delle opere relative, per ottenere dall'ufficio tecnico la visita di verifica. L'ufficio verificherà l'idoneità delle opere e prescriverà le eventuali modifiche ai sensi del presente regolamento.

In ogni caso, mancando la domanda speciale, si procederà al sopralluogo d'ufficio per la verifica delle opere che erano da eseguire.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di far effettuare dall'ufficio tecnico, in qualsiasi momento, visite tecniche alle canalizzazioni interne, al fine di controllare lo stato di manutenzione e le condizioni di funzionamento.

Quanto le visite effettuate dovessero dare luogo a prescrizioni tecniche se ne deve verificare l'osservanza con successive visite disposte d'ufficio.

Art. 35. Limite alla concessione di scarico

La concessione di scarico nella fognatura pubblica si limita allo stabile per il quale venne richiesta e per quella consistenza d'esso che risulta dai tipi depositati presso il Comune.

Pertanto non potranno allacciarsi altre parti degli stabili e tantomeno di stabili contigui, anche se dello stesso proprietario, senza aver prima ottenuto il permesso dell'Amministrazione comunale.

Art. 36. Scarichi assimilabili a quelli civili

Sono da considerare assimilabili a quelli civili tutti gli scarichi indicati nella tabella all. A.

Per tali scarichi non sarà necessario in linea di massima alcun pretrattamento.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

Art. 37 Sostituzione alla pubblica istruzione

La presente legge, in vigore dal 1° gennaio 1964, ha lo scopo di assicurare la continuità dell'istruzione pubblica e di garantire la libertà di scelta della scuola.

Art. 38 Sostituzione alla pubblica istruzione

La presente legge, in vigore dal 1° gennaio 1964, ha lo scopo di assicurare la continuità dell'istruzione pubblica e di garantire la libertà di scelta della scuola.

Art. 39 Sostituzione alla pubblica istruzione

La presente legge, in vigore dal 1° gennaio 1964, ha lo scopo di assicurare la continuità dell'istruzione pubblica e di garantire la libertà di scelta della scuola.

La presente legge, in vigore dal 1° gennaio 1964, ha lo scopo di assicurare la continuità dell'istruzione pubblica e di garantire la libertà di scelta della scuola.

La presente legge, in vigore dal 1° gennaio 1964, ha lo scopo di assicurare la continuità dell'istruzione pubblica e di garantire la libertà di scelta della scuola.

La presente legge, in vigore dal 1° gennaio 1964, ha lo scopo di assicurare la continuità dell'istruzione pubblica e di garantire la libertà di scelta della scuola.

La presente legge, in vigore dal 1° gennaio 1964, ha lo scopo di assicurare la continuità dell'istruzione pubblica e di garantire la libertà di scelta della scuola.

La presente legge, in vigore dal 1° gennaio 1964, ha lo scopo di assicurare la continuità dell'istruzione pubblica e di garantire la libertà di scelta della scuola.

La presente legge, in vigore dal 1° gennaio 1964, ha lo scopo di assicurare la continuità dell'istruzione pubblica e di garantire la libertà di scelta della scuola.

La presente legge, in vigore dal 1° gennaio 1964, ha lo scopo di assicurare la continuità dell'istruzione pubblica e di garantire la libertà di scelta della scuola.

Art. 40 Sostituzione alla pubblica istruzione

La presente legge, in vigore dal 1° gennaio 1964, ha lo scopo di assicurare la continuità dell'istruzione pubblica e di garantire la libertà di scelta della scuola.

La presente legge, in vigore dal 1° gennaio 1964, ha lo scopo di assicurare la continuità dell'istruzione pubblica e di garantire la libertà di scelta della scuola.

SCARICHI INDUSTRIALI**Art. 37.****Scarichi da insediamenti produttivi**

Le immissioni degli scarichi da insediamenti produttivi nella pubblica fognatura debbono essere soggette alle seguenti prescrizioni, oltre a quelle che, caso per caso, l'Autorità comunale ritenesse d'imporre.

Art. 38.**Allacciamento alla pubblica fognatura**

Gli scarichi da insediamenti produttivi debbono essere allacciati alla pubblica fognatura con tubazioni distinte da tutte le altre e saranno dotati di due pozzetti, di cui uno ubicato sul terreno privato e l'altro sul terreno comunale, immediatamente all'esterno della proprietà privata, idonei alle ispezioni ed ai prelievi delle acque di scarico e di eventuali sedimenti.

Art. 39.**Scarichi di fognatura tassativamente vietati**

L'insediamento produttivo che si allaccia alla fognatura, essendo questa servita da impianto di depurazione centralizzato, deve osservare i limiti d'accettabilità imposti dal Comune per le acque degli scarichi industriali (vedi allegato ~~B~~ **B**)

In ogni caso non possono essere scaricate nella pubblica fognatura:

- 1 - sostanze infiammabili od esplosive quali benzolo, olio combustibile, ecc.
- 2 - sostanze che sviluppino gas o vapori tossici;
- 3 - qualsiasi scarico contenente sostanze tossiche in quantità sufficiente (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) a danneggiare o ad interferire con processi di depurazione naturale o artificiale dei liquami urbani o che, comunque, possa costituire un pericolo per l'incolumità degli uomini e degli animali, creare pubblico disagio, nuocere alle acque del recapito finale o all'impianto di trattamento, alla rete fognante, ostacolando il processo di depurazione;
- 4 - sostanze radioattive;
- 5 - acque di scarico con temperatura superiore ai 35° C;
- 6 - sostanze solide o viscosi in quantità e dimensioni tali da causare ostruzioni nelle condotte o produrre interferenze con l'appropriato funzionamento di tutto il sistema di fognatura, come ad esempio: ceneri, sabbie, fango, foglie, trucioli, metalli, vetro, stracci, piume, bitume, materiale plastico, legno, spazzature, sangue intero, visceri, peli e carnicci, piatti di cartone, contenitori vari, acque di rifiuto di opifici lavoranti marmo o marmette, ecc.

Tutte le sostanze sopra menzionate non si possono introdurre anche se sminuzzate a mezzo di trituratorii.

Art. 40.**Scarichi concessi condizionatamente**

Nel caso in cui si richiedessero immissioni nella pubblica fognatura di scarichi che, a giudizio dell'autorità comunale, possano avere effetti negativi sul sistema di fognatura e sulle acque del recipiente finale o che possano costituire pericolo per l'incolumità delle persone o l'integrità delle cose, l'Amministrazione comunale potrà a suo giudizio:

- 1 - negare o togliere l'autorizzazione allo scarico;
- 2 - imporre dei pretrattamenti che rendano accettabile lo scarico;

MODIFICHE ED AGGIUNTE

Queste modifiche e aggiunte sono state apportate al testo originale del progetto di legge, al fine di migliorare la chiarezza e l'efficacia delle disposizioni. Le modifiche sono state apportate in base alle osservazioni e ai suggerimenti ricevuti durante il processo di consultazione pubblica. Le aggiunte sono state apportate in base alle esigenze e alle necessità del sistema di giustizia.

Art. 41

Limiti di responsabilità degli azionisti industriali

La legge n. 18 del 1940, concernente la responsabilità degli azionisti industriali, è abrogata. La nuova legge, che entrerà in vigore il 1° gennaio 1941, stabilisce i limiti di responsabilità degli azionisti industriali in base al numero di azioni possedute e al valore nominale delle stesse.

Art. 42

Ispezioni e controlli

Queste disposizioni concernono le ispezioni e i controlli effettuati dalle autorità competenti. Le ispezioni sono effettuate per verificare il rispetto delle norme e delle disposizioni della legge. I controlli sono effettuati per verificare l'accuratezza delle informazioni fornite dalle aziende. Le ispezioni e i controlli sono effettuati in base al programma di lavoro stabilito dalle autorità competenti.

Art. 43

Prove analitiche

Queste disposizioni concernono le prove analitiche effettuate dalle autorità competenti. Le prove analitiche sono effettuate per verificare la qualità e la quantità delle sostanze analizzate. Le prove analitiche sono effettuate in base al programma di lavoro stabilito dalle autorità competenti.

Art. 44

Responsabilità

Queste disposizioni concernono la responsabilità delle autorità competenti. La responsabilità è attribuita alle autorità competenti in base alle disposizioni della legge.

- 3 - richiedere il controllo sulle portate e sull'andamento dell'immissione;
- 4 - richiedere il pagamento di una quota per compensare i maggiori oneri incontrati nella depurazione.

Qualora si autorizzi il pretrattamento della portata, dovranno essere preventivamente sottoposti per l'approvazione i relativi progetti, con l'avvertenza che essi dovranno corrispondere in tutto e per tutto alle norme e disposizioni di legge vigenti.

Gli impianti di pretrattamento ed i dispositivi per uniformare le portate, autorizzati dal Comune, dovranno essere costruiti e mantenuti in perfetta efficienza e conservazione, a completa cura e spese dei proprietari degli immobili.

Le clausole contenute nel presente articolo non devono essere intese in senso restrittivo, e cioè tali da ostacolare particolari accordi tra l'Ente Pubblico e l'industria privata, ma al contrario, qualora la potenzialità ed il dimensionamento delle installazioni del sistema di fognatura lo consentano, potrà essere prevista l'accettazione, dietro corrispondenza di un congruo canone, anche di scarichi di portata e caratteristiche inconsuete.

Art. 41.

Limiti di accettabilità degli scarichi industriali

In linea di massima gli insediamenti produttivi dovranno rispettare i limiti di accettabilità citati nell'apposito allegato B.

Il Comune si riserva, a sua discrezione e per casi eccezionali, la possibilità di rivedere tali parametri (limiti di accettabilità), sulla base delle denunce e delle indagini svolte in merito e a seconda del caso.

Art. 42.

Ispezioni e controlli

Qualora l'Autorità comunale lo richiedesse, l'industria allacciata alla pubblica fognatura dovrà installare, a propria cura e spese, una apposita cameretta di controllo e la strumentazione per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi.

Tali camerette dovranno risultare facilmente accessibili, in posizione sicura e costruite in conformità ai progetti preventivamente approvati dal Comune.

Tali camerette dovranno essere mantenute in perfetto stato di conservazione a cura e spese della proprietà interessata.

Il personale del Comune avrà diritto di accesso in qualsiasi momento per effettuare controlli, ispezioni, misure, analisi, campionature e quanto altro occorra in ottemperanza a quanto previsto dal presente regolamento.

Nessuno potrà manomettere, danneggiare o distruggere qualsiasi struttura, accessorio o apparecchiatura facente parte della pubblica fognatura o che sia stata imposta dall'Autorità comunale. Chiunque violi questa prescrizione sarà passibile di penalizzazione, salvo ed impregiudicato il diritto da parte dell'Amministrazione di revocare il permesso di scarico.

Art. 43.

Prove, analisi, misure

Tutte le campionature per le misure, le prove, le analisi ed i controlli riguardanti le caratteristiche degli scarichi immessi nella fognatura, verranno prelevate dalle apposite camerette di controllo. Nel caso in cui l'Autorità comunale non abbia ritenuto necessario far costruire tale manufatto, gli esami verranno condotti nella cameretta d'ispezione della pubblica fognatura, sita immediatamente a valle dello scarico.

Le campionature e analisi verranno eseguite a norma di legge.

Art. 44.

Responsabilità

Durante le visite di controllo, nell'ambito della proprietà privata, il personale comunale sarà tenuto ad osservare tutte le norme di sicurezza prescritte.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

CANONI E DIRITTI PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DEPURAZIONE

Art. 45.
Canoni e diritti

Per i servizi relativi alla raccolta, l'adeguamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle abitazioni e dai fabbricati privati e pubblici, dai industriali e artigianali, e qualunque uso edilizio e dovuto da parte degli utenti il pagamento di un canone o diritto secondo le modalità e con le tabelle stabilite dagli enti locali e regionali della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dall'Amministrazione comunale in esecuzione delle predette disposizioni di legge.

**CANONI O DIRITTI PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DI GESTIONE
DELL'IMPIANTO DEPURAZIONE**

Art. 45.
Canoni o diritti

Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, è dovuto da parte degli utenti il pagamento di un canone o diritto secondo le modalità e con le tariffe stabilite dagli articoli 16 e seguenti della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dall'Amministrazione comunale in esecuzione delle predette disposizioni di legge.

Le tariffe di allacciamento alla rete di fognatura sono le seguenti :

- £. 120.000 : edifici unifamiliari
- £. 100.000 : allacciamenti di stabili costituiti da due o più alloggi od altre unità immobiliari. Per ogni alloggio od altra unità immobiliare allacciata.-

MODIFICHE ED AGGIUNTE

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 46. Dopo

In circostanze eccezionali e in mancanza dell'amministrazione comunale dare priorità anche a parziale deroghe delle presenti disposizioni, esclusa però sempre qualsiasi variazione alla misura e modalità del corrispettivo stabilito dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 47. Penali

L'atto salvo le sanzioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche alle contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano gli artt. 106 e seguenti della legge comunale e provinciale, testo unico 2 marzo 1934, n. 383, art. 37 della legge sulla pubblica sicurezza, T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, fatto salvo per l'amministrazione comunale il danno alla persona dei danni e delle spese.

Art. 48. Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il controllo regionale e l'abrogazione per 15 giorni consecutivi all'albo comunale, ai sensi dell'art. 51 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

DISPOSIZIONI VARIE

**Art. 46.
Deroghe**

In circostanze eccezionali è in facoltà dell'Amministrazione comunale dare prescrizioni anche a parziale deroga delle presenti disposizioni, esclusa però sempre qualsiasi variazione alla misura e modalità dei corrispettivi stabiliti dalla legge e dal presente regolamento.

**Art. 47.
Penali**

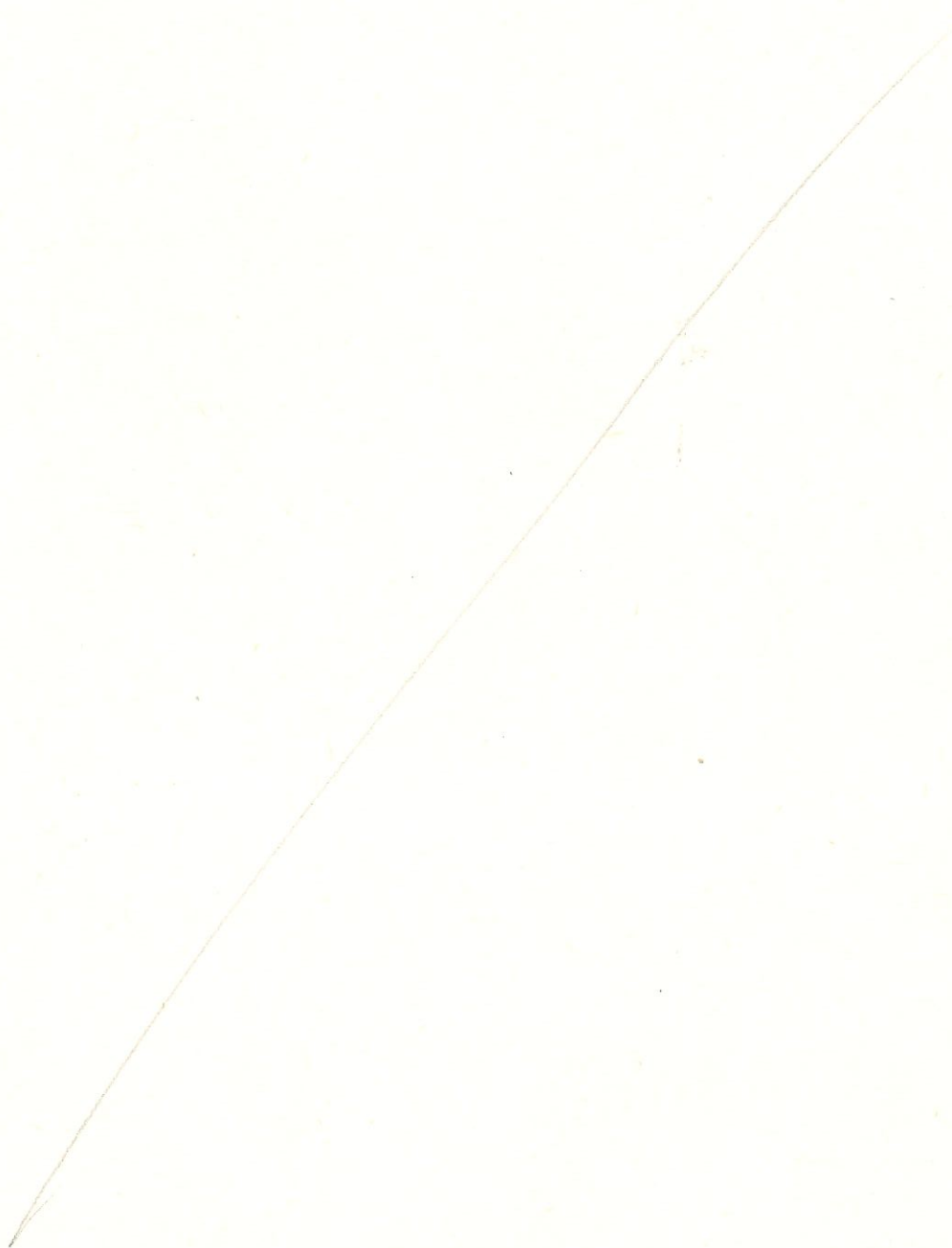
Fatte salve le sanzioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche, alle contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano gli articoli 106 e seguenti della legge comunale e provinciale, testo unico 3 marzo 1934, n. 383, l'art. 17 della legge sulla pubblica sicurezza, T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, fatto salvo per l'Amministrazione comunale il diritto alla rifusione dei danni e delle spese.

**Art. 48.
Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il controllo regionale e l'affissione per 15 giorni consecutivi all'albo comunale, ai sensi dell'art. 21 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

FIGURE DEI PARTICOLARI COSTRUTTIVI PER GLI ALLACCIAMENTI
ALLA FOGNATURA COMUNALE



**ELENCO DEGLI SCARICHI ASSIMILATI A QUELLI
DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI**

INDUSTRIE MANIFATTURIERE

Officine per lavorazioni e riparazioni meccaniche varie

Picchettaggio, raschiatura, verniciatura e carenaggio di natanti
Riparazioni di autoveicoli (esclusa la riparazione di carrozzerie)
Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli
Autolavaggi
Riparazione di trattori e altre macchine agricole
Riparazioni di impianti frigoriferi
Riparazione di apparecchi e materiale di riscaldamento e condizionamento, di impianti idraulici e di distribuzione gas

Industrie fono e fonocinematografiche

Studi fotografici con sviluppo e stampa
Sviluppo e stampa di film cinematografici

COMMERCIO

Commercio all'ingrosso

Commercio all'ingrosso di materie prime agricole, tessili, di animali vivi e di semiprodotti di origine vegetale ed animale

Commercio all'ingrosso di fiori, foglie e piante ornamentali, piante e bulbi da fiore e semi da giardino

Commercio all'ingrosso di animali vivi (esclusi: pollame, conigli, selvaggina ed altri volatili).

Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari

Commercio all'ingrosso di pollame, conigli, cacciagione, selvaggina ed altri volatili (vivi o morti)

Commercio all'ingrosso di combustibili

Commercio all'ingrosso di carburante e lubrificante

Commercio al minuto di generi alimentari

Torrefazione di caffè, con annesso impianto a pioggia per abbattimento fumi

TRASPORTI

Trasporti in genere di persone, animali e merci con annessi deposito per riparazione e lavaggio mezzi.

SERVIZI

Servizi per l'igiene e la pulizia

Servizi per la lavatura, tintura, stiratura e servizi affini e ausiliari
Servizi di raccolta e trasporto rifiuti liquidi
Servizi di nettezza urbana e similari
Cernita, incenerimento e trasformazione biologica delle immondizie

Servizi sanitari pubblici

Enti ospedalieri con laboratorio chimico o medico
Servizi sanitari degli enti locali e previdenziali con laboratorio, chimico o medico
Servizi veterinari pubblici (canili, stabulari, ecc.)

Servizi sanitari privati

Istituti e case di cura private, con laboratorio chimico o medico
Studi di cura privati con laboratorio chimico o medico
Stabilimenti idropinici e idrotermali con laboratorio chimico o medico
Servizi veterinari privati con stabulari

Servizi per l'istruzione e la formazione professionale e culturale

Scuole statali con laboratorio chimico o medico
Scuole non statali con laboratorio chimico o medico

Servizi legali, commerciali, tecnici ed artistici

Scuole di analisi chimiche, merceologiche e mediche
Studi privati per la ricerca scientifica e la sperimentazione con laboratorio chimico o medico

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Enti pubblici nazionali

Enti pubblici di ricerca con laboratorio chimico o medico

Enti pubblici locali

Enti pubblici con laboratorio chimico o medico

INDUSTRIE MANIFATTURIERE

Officine per riparazioni meccaniche

Riparazione di motoveicoli e biciclette

Industrie poligrafiche

Riproduzione disegni

COMMERCIO

Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande

Commercio all'ingrosso di carni fresche bovine, suine, equine, ovine e caprine
Commercio all'ingrosso di uova
Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
Commercio all'ingrosso di ortofrutticoli

Commercio all'ingrosso di prodotti chimici

Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'agricoltura

Commercio al minuto di generi alimentari, bevande e tabacchi

Negozi di carni fresche
Negozi di pollame, conigli, selvaggina, cacciagione (vivi)
Salumerie, rosticcerie e friggitorie
Negozi di pesce e fritti di mare freschi

Distributori di carburante e lubrificanti

Distributori di carburanti e lubrificanti

Commercio al minuto di articoli vari - Grandi magazzini

Negozi di animali vivi

Noleggio di beni mobili

Noleggio di autovetture (senza autisti)

Noleggio di altri mezzi di trasporto (senza autisti)

SERVIZI

Servizi per l'igiene e la pulizia

Servizi per l'igiene e l'estetica della persona

Servizi sanitari

Enti ospedalieri

Servizi sanitari privati

Istituti e case di cura privati

Studi di cura privati

Cliniche e studi dentistici

Servizi vari non altrove classificati

Gestione di pubblici mercati

Attività economiche non comprese nella presente tabella e definite insediamenti civili ai sensi dell'art. 1 quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690.

**LIMITI DI ACCETTABILITA' DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI NEI
COLLETTORI E NELLE RETI DI FOGNATURA AD ESSI COLLEGATE**

Segue: Tabella A

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
10	Metalli e non metalli tossici totali (As-Cd-Cr (VI) Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn)	3	$\frac{C_1}{L_1} + \frac{C_2}{L_2} + \frac{C_3}{L_3} + \dots + \frac{C_n}{L_n}$ Fermo restando che il limite fissato per ogni singolo elemento non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione con ogni singolo elemento è presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 3. Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ioni, sotto forma di complessi, e in sospensione.
11	Alluminio mg/l come Al	1	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
12	Arsenico mg/l come As	0,5	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
13	Bario mg/l come Ba	20	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
14	Boro mg/l come B	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore. Per gli scarichi a mare il limite è elevato a 10 mg/l. Tale limite si applica anche alla zona di foce.
15	Cadmio mg/l come Cd	0,02	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
16	Cromo III mg/l come Cr	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
17	Cromo VI mg/l come Cr	0,2	Il limite è riferito, all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
18	Ferro mg/l come Fe	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
19	Manganese mg/l come Mn	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
20	Mercurio mg/l come Hg	0,005	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
21	Nichel mg/l come Ni	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
22	Piombo mg/l come Pb	0,2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
23	Rame mg/l come Cu	0,1	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
24	Selenio mg/l come Se	0,03	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.

TABELLA A

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
1	pH	5,5-9,5	Il valore del pH del recipiente deve essere compreso tra 6,5 e 8,5 nel raggio di 50 metri dallo scarico.
2	Temperatura °C	—	Per i corsi d'acqua la variazione massima tra le temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione del canale a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 35°C. La condizione suddetta è subordinata all'approvazione dell'autorità preposta alla gestione del canale. Per il mare la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1.000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.
3	Colore		Non percettibile dopo diluizione 1:20 su uno spessore di 10 centimetri.
4	Odore		Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere.
5	Materiali grossolani	Assenti	La voce «materiali grossolani» si riferisce ad oggetti di dimensione lineare superiore a 1 centimetro, qualsiasi sia la loro natura.
6	Materiali sedimentabili ml/l	0,5	I materiali sedimentabili sono misurati in cono Imhoff dopo 2 ore.
7	Materiali in sospensione totali mg/l	60	Per «materiali in sospensione» totali, indipendentemente dalla loro natura, devono essere intesi quelli aventi dimensioni tali da non permetterne il passaggio attraverso membrana filtrante di porosità 0,45 µ.
8	BOD ₅ mg/l	40	Per gli scarichi industriali le cui caratteristiche di ossidabilità siano diverse da quelle dei liquami domestici la concentrazione limite deve essere riferita ad almeno il 70 per cento del BOD totale.
9	COD mg/l	160	Il COD si intende determinato con bicromato di potassio alla ebollizione dopo 2 ore.

Segue: Tabella A

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
25	Stagno mg/l come Sn	10	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
26	Zinco mg/l come Zn	0,5	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
27	Cianuri totali mg/l come CN^-	0,5	
28	Cloro attivo mg/l come Cl_2	0,2	
29	Solfuri mg/l come H_2S	1	
30	Solfiti mg/l come $SO_3=$	1	
31	Solfati mg/l come $SO_4=$	1.000	Per questo parametro, che non si applica agli scarichi in mare, le acque della zona di foce sono equiparate alle acque costiere purché almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengano disturbate le naturali variazioni di concentrazione dei solfati.
32	Cloruri mg/l come CL^-	1.200	Per questo parametro, che non si applica agli scarichi in mare, le acque della zona di foce sono equiparate alle acque costiere, purché almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengano disturbate le naturali variazioni di salinità.
33	Fluoruri mg/l come F-	6	
34	Fosforo totale mg/l come P	10	Il limite è ridotto a 0,5 nel caso di immissioni nei laghi, dirette o comprese entro una fascia di 10 km dalla linea di costa.
35	Azotoammoniacale mg/l come NH_4+	15	(Si applica ai nn. 35, 36 e 37). Per gli scarichi in laghi, diretti o indiretti compresi entro una fascia di 10 km dalla linea di costa, l'azoto complessivo (organico + ammoniacale + nitroso + nitrico) non deve superare i 10 mg N/l.
36	Azoto nitroso mg/l come N	0,6	
37	Azoto nitrico mg/l come N	20	
38	Grassi e oli animali e vegetali mg/l	20	
39	Oli minerali mg/l	5	
40	Fenoli mg/l come C_6H_5OH	0,5	
41	Aldeidi mg/l come H-CHO	1	
42	Solventi organici aromatici mg/l	0,2	

Segue: Tabella A

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
43	Solventi organici azotati mg/l	0,1	Il campione diluito 1: 1 con acqua standard deve permettere, in condizioni di aerazione, la sopravvivenza di almeno il 50% degli animali usati per il saggio, per un periodo di 24 ore, alla temperatura di 15°C. La specie impiegata per il saggio deve essere <i>Salmo gairdnerii</i> Rich. Per gli scarichi di acque salmastre, marine e a salinità superiore a quella del mare, il saggio deve essere condotto con organismi marini secondo le metodiche IRSA.
44	Solventi clorurati mg/l	1	
45	Tensioattivi mg/l	2	
46	Pesticidi clorurati mg/l	0,05	
47	Pesticidi fosforati mg/l	0,1	
48	Saggio di tossicità		
49	Coliformi totali MPN/100 ml	20.000	Parametri 49-50-51. Il limite si applica quando, a discrezione della Autorità competente per il controllo, lo richiedono gli usi concomitanti del corpo idrico ricettore.
50	Coliformi fecali MPN/100 ml	12.000	
51	Streptococchi fecali MPN/100 ml	2.000	

Le determinazioni analitiche sono effettuate o su campione istantaneo o su campione medio prelevato in intervalli di tempo variabili in rapporto al tipo di ciclo produttivo, ai tempi e modi di versamento, alla portata e alla durata degli scarichi.

L'autorità che effettua il prelievo deve indicare i motivi per cui ricorre alle varie modalità di prelievo.

Le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi « Metodi analitici per le acque » pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle Acque (CNR) Roma, successivi aggiornamenti.

Tabella B (10)

(10) La tabella B è stata soppressa dall'art. 23, L. 24 dicembre 1979, n. 650.

Segue: TABELLA C

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
10	Metalli e non metalli tossici totali (As-Cd-Cr (VI)-Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn)	3	$\frac{C_1}{L_1} + \frac{C_2}{L_2} + \frac{C_3}{L_3} \dots + \frac{C_n}{L_n}$ (*)
11	Alluminio mg/l come Al	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
12	Arsenico mg/l come As	0,5	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
13	Boro mg/l come B	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
14	Cadmio mg/l come Cd	0,02	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
15	Cromo III mg/l come Cr	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
16	Cromo VI mg/l come Cr	0,2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
17	Ferro mg/l come Fe	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
18	Manganese mg/l come Mn	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
19	Mercurio mg/l come Hg	0,005	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
20	Nichel mg/l come Ni	4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
21	Piombo mg/l come Pb	0,3	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
22	Rame mg/l come Cu	0,4	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.

(*) Fermo restando che il limite fissato per ogni singolo elemento non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione con cui ogni singolo elemento è presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 3.

TABELLA C

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
1	pH	5,5-9,5	Il valore del pH del recipiente deve essere compreso tra 6,5 e 8,5 nel raggio di 50 metri dallo scarico.
2	Temperatura °C	—	Per i corsi d'acqua la variazione massima tra le temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione del canale a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 35°C. La condizione suddetta è subordinata all'approvazione dell'autorità preposta alla gestione del canale. Per il mare la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione.
3	Colore		Non percettibile dopo diluizione 1:40 su uno spessore di 10 centimetri.
4	Odore		Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere.
5	Materiali grossolani	Assenti	La voce «materiali grossolani» si riferisce ad oggetti di dimensione lineare superiore a 1 centimetro, qualsiasi sia la loro natura.
6	Materiali sedimentabili ml/l	2	I materiali sedimentabili sono misurati in cono Imhoff dopo 2 ore.
7	Materiali in sospensione totali mg/l	Non più del 40% del valore a monte dell'impianto di depurazione (*)	Per «materiali in sospensione» totali, indipendentemente dalla loro natura, devono essere intesi quelli aventi dimensioni tali da non permetterne il passaggio attraverso membrana filtrante di porosità 0,45 µ.
8	BOD ₅ mg/l	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto di depurazione (**)	
9	COD mg/l	Non più del 70% del valore a monte dell'impianto di depurazione (***)	Il COD si intende determinato con bicromato di potassio alla ebollizione dopo 2 ore.

(*) Limite minimo imponibile: quello della tabella A; limite massimo: 200.
 (**) Limite minimo imponibile: quello della tabella A; limite massimo: 250.
 (***) Limite minimo imponibile: quello della tabella A; limite massimo: 500.

Segue: TABELLA C

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
40	Solventi organici aromatici mg/l	0,4	Il campione diluito 1:1 con acqua standard deve permettere, in condizioni di aerazione, la sopravvivenza di almeno il 50% degli animali usati per il saggio, per un periodo di 24 ore, alla temperatura di 20°C. La specie impiegata per il saggio deve essere <i>Carassius auratus</i>. Parametri 47 - 48 - 49. Il limite si applica quando, a discrezione della Autorità competente per il controllo, lo richiedono gli usi concomitanti del corpo idrico ricettore.
41	Solventi organici azotati mg/l	0,2	
42	Solventi clorurati mg/l	2	
43	Tensioattivi mg/l	4	
44	Pesticidi clorurati mg/l	0,05	
45	Pesticidi fosforati mg/l	0,1	
46	Saggio di tossicità		
47	Coliformi totali MPN/100 ml	20.000	
48	Coliformi fecali MPN/100 ml	12.000	
49	Streptococchi fecali MPN/100 ml	2.000	
Le determinazioni analitiche devono essere effettuate su un campione medio, prelevato in un intervallo di tempo minimo di 3 ore. Le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi « Metodi analitici per le acque » pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle Acque (CNR) Roma, e successivi aggiornamenti.			

Segue: TABELLA C

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
23	Selenio mg/l come Se	0,03	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
24	Zinco mg/l come Zn	1	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
25	Cianuri totali mg/ come CN ⁻	1	
26	Cloro attivo mg/l come Cl ₂	0,3	
27	Solfuri mg/l come H ₂ S	2	
28	Solfiti mg/l come SO ₃ ⁼	2	
29	Solfati mg/l come SO ₄ ⁼	1.000	Non si applica agli scarichi in mare.
30	Cloruri mg/l come Cl	1.200	Non si applica agli scarichi in mare.
31	Fluoruri mg/l come F ⁻	12	
32	Fosforo totale mg/l come P	10	Il limite è ridotto a 0,5 nel caso di immissioni nei laghi, dirette o comprese entro una fascia di 10 km dalla linea di costa.
33	Ammoniaca totale mg/l come NH ₄ ⁺	30	(Si applica ai nn. 33, 34 e 35). Per gli scarichi in laghi, diretti o indiretti compresi entro una fascia di 10 km dalla linea di costa, l'azoto complessivo (organico+ammoniacale+nitroso+nitrico) non deve superare i 10 mg N/l.
34	Azoto nitroso mg/l come N	0,6	
35	Azoto nitrico mg/l come N	30	
36	Grassi e oli animali e vegetali mg/l	40	
37	Oli minerali mg/l	10	
38	Fenoli totali mg/l come C ₆ H ₅ OH	1	
39	Aldeidi mg/l come H-CHO	2	

LIMITI	Unità di misura	VOC
40 danno 1:10 su 10 anni non con meteorologia	mg/l	Temperatura Colore
1000 danno 1:10 su 10 anni non con meteorologia	mg/l	Sostanze in sospensione Sostanze in sospensione Sostanze in sospensione
300 danno 1:10 su 10 anni non con meteorologia	mg/l	BOD 5 a 20 °C COD
10 danno 1:10 su 10 anni non con meteorologia	mg/l	Oli e grassi versabili in acqua di petrolio
3 danno 1:10 su 10 anni non con meteorologia	mg/l Cl	Cloro libero
10 danno 1:10 su 10 anni non con meteorologia	mg/l NH ₄ N	Totale azoto
1 danno 1:10 su 10 anni non con meteorologia	mg/l CH ₃ OH	Sostanze fenoliche
1 danno 1:10 su 10 anni non con meteorologia	mg/l CH ₃ CHO	Aldeidi totali
1 danno 1:10 su 10 anni non con meteorologia	mg/l CH ₃ CO	Chetoni totali
-	-	Sali sol.
0.4 danno 1:10 su 10 anni non con meteorologia	mg/l	Organici aromatici
0.2 danno 1:10 su 10 anni non con meteorologia	mg/l	Organici alifatici
1 danno 1:10 su 10 anni non con meteorologia	mg/l	Clorati
1 danno 1:10 su 10 anni non con meteorologia	mg/l Cl ₂	Clorati
2 danno 1:10 su 10 anni non con meteorologia	mg/l Cl ₂	Totale cloro
1 danno 1:10 su 10 anni non con meteorologia	mg/l	Totale fosforo
1 danno 1:10 su 10 anni non con meteorologia	mg/l	Totale azoto

V O C I	Unità di misura	L I M I T I
Temperatura max	°C	45
Colore		diluito 1 : 40 su 10 cm. non deve rilevare colore
ph		6 ÷ 10
Sostanze grossolane galleggianti o semisommerse		assenti
Sostanze in sospensione	mg/l	1.000 se organiche degradabili - 40 se inerti o non degradabili
BOD 5 gg. a 20 °C	mg/l	500
COD	mg/l	Fino a tre volte il BOD5 del- l'acqua in esame sempre che es- so non sia dovuto a sostanze ag- gressive per i manufatti, tossi- che o incompatibili con l'im- pianto di depurazione
Olii e grassi estraibili in etere di petrolio	mg/l	20
Cloro libero	mg/l Cl	3
Tensioattivi anionici	mg/l MBAS	10
Sostanze fenoliche	mg/l C ₆ H ₅ OH	1
Aldeidi totali	mg/l CH ₃ CHO	5
Chetoni totali	mg/l (CH ₃) ₂ CO	5
Solventi :		
organici aromatici	mg/l	0,4
organici azotati	mg/l	0,2
clorurati	mg/l	2
Cianuri	mg/l CN	1
Ferro o ferri cianuri o tiocianati	mg/l CN	5
Fluoruri	mg/l F	12

V O C I	Unità di misura	LIMITI
Solfuri	mg/l S	2
Solfiti	mg/l SO ₃	5
Arsenico	mg/l As	1
Piombo	mg/l Pb	1
Cadmio	mg/l Cd	0,2
Cromo totale	mg/l Cr	4
Cromo esavalente	mg/l Cr	0,2
Ferro totale	mg/l Fe	4
Nichel	mg/l Ni	4
Mercurio	mg/l Hg	0,01
Argento	mg/l Ag	0,1
Zinco	mg/l Zn	2
Manganese	mg/l Mn	4
Rame	mg/l Cu	0,4
Stagno	mg/l Sn	5
Alluminio	mg/l Al	5
Metalli totali	mg/l	5

I N D I C E

CAPO I

SCARICHI DOMESTICI E METEORICI

Art.	1 - Allacciamenti alla pubblica fognatura	Pag. 2
»	2 - Definizioni	» 2
»	3 - Smaltimenti provvisori delle acque nere depurate	» 4
»	4 - Smaltimenti provvisori delle acque meteoriche	» 4
»	5 - Revoca degli scarichi provvisori	» 4
»	6 - Notifica dell'obbligo di allacciamento	» 4
»	7 - Allacciamenti parziali	» 4
»	8 - Allacciamenti dotati di impianti meccanici di sollevamento	» 4
»	9 - Allacciamenti multipli	» 6
»	10 - Allacciamenti alla fognatura di fabbricati preesistenti	» 6
»	11 - Allacciamenti in sede stradale	» 6
»	12 - Modificazione agli allacciamenti	» 6
»	13 - Riparazioni di tubazioni per gli allacciamenti	» 6
»	14 - Liquidazione e pagamento delle riparazioni a carico degli utenti	» 8
»	15 - Proprietà delle tubazioni	» 8
»	16 - Prescrizioni tecniche e costruttive	» 8
»	17 - Anticipazione delle opere di allacciamento	» 8
»	18 - Ventilazione dei collettori fognali	» 10
»	19 - Predisposizione di imbocchi nella pubblica fognatura	» 10
»	20 - Allacciamenti provvisori	» 10
»	21 - Doccioni di facciata	» 10
»	22 - Incassatura	» 10
»	23 - Sgrassatura e disoleatura	» 12
»	24 - Acque meteoriche interne	» 12
»	25 - Scarichi vietati	» 12
»	26 - Strade private	» 12
»	27 - Scarichi di acque meteoriche provenienti da giardini e terreni in genere non asfaltati	» 12

CAPO II

PROCEDURE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO

Art.	28 - Domanda	pag. 14
»	29 - Documenti da allegare alla domanda	» 14
»	30 - Istruttoria della domanda	» 14
»	31 - Autorizzazione	» 14
»	32 - Fognature interne - Prescrizioni tecniche	» 16
»	33 - Servitù di fognatura	» 16
»	34 - Visite tecniche	» 18
»	35 - Limite alla concessione di scarico	» 18
»	36 - Scarichi assimilabili a quelli civili	» 18

CAPO III

SCARICHI INDUSTRIALI

Art.	37 - Scarichi da insediamenti produttivi	Pag. 20
»	38 - Allacciamento alla pubblica fognatura	» 20
»	39 - Scarichi di fognatura tassativamente vietati	» 20
»	40 - Scarichi concessi condizionatamente	» 20
»	41 - Limiti di accettabilità degli scarichi industriali	» 22
»	42 - Ispezione e controllo	» 22
»	43 - Prove, analisi, misure	» 22
»	44 - Responsabilità	» 22

CAPO IV
CANONI O DIRITTI PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DI GESTIONE
DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

Art. 45 - Canoni o diritti	Pag. 24
--------------------------------------	---------

CAPO V
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 46 - Deroghe	Pag. 26
» 47 - Penali	» 26
» 48 - Entrata in vigore	» 26
Figure dei particolari costruttivi per gli allacciamenti alla fognatura comunale	» 29

ALLEGATI

Allegato « A » : Elenco degli scarichi assimilabili a quelli degli insediamenti civili	Pag. 31
Allegato « B » : Limiti di accettabilità degli scarichi industriali nei collettori e nelle reti di fognatura ad essi collegate	» 39

Approvato dal Consiglio dell'Ente con deliberazione n. 109 del 16.12.1981

Li 21.12.1981

Il Capo dell'Amministrazione

Il Segretario



I PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal 24 Dic. 1981 al 7 GEN. 1982
senza opposizione.

Revello, li 11-1-1982

Il Segretario



Approvato dal Comitato Regionale di Controllo il 12-7-82 al n. 4425

Soluzzo, li 12-7-82

II PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni dal 16 LUG. 1982 al 30 LUG. 1982

Visto: Il Capo dell'Amministrazione

Il Segretario



Entrato in vigore il 31.7.1982